

Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Torino: 21.01.2003

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1- 8621 in data 10/3/03

OGGETTO : Comune di **ONCINO**
VARIANTE al P.R.G.C.
L. R. 56/77 e s. m. i.

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

Modifiche cartografiche

- La perimetrazione del Limite del Piano d'Area "Sistema Regionale delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" riportata dalla tav. 0/A è da intendersi integrata con la evidenziazione, mediante specifica simbologia richiamata anche in legenda, dell'ulteriore settore individuato con L.R. n. 65/95 tra il Combale delle Brusà e la Strada comunale di Crissolo.
- Sulle tavole 0/A, 1A e 3A, le delimitazioni operate ai sensi della Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP sono da intendersi adeguate a quelle previste dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" in scala 1:10.000 (Tav. G4) per quanto riguarda le aree a parcheggio previste a NE della fraz. Saret ed a SO della fraz. Serre, da ritenersi inserite nella Classe IIIa; a tal fine lo sviluppo della tavola 1A è da intendersi anche riesteso in modo da comprendere tutto il perimetro delle aree a parcheggio circostanti la fraz. Saret, come previsto dall' originario elaborato di Variante.
- Sulla predetta tavola 0/A e sulla tavola 6A, la previsione di area a parcheggio individuata ad ovest della Borgata Paschiè è da intendersi stralciata e l'ambito in cui ricade in gran parte incluso nella perimetrazione delle aree di classe IIIa, come previsto dalla tav. G4.
- Sulla tavola 0/C, la delimitazione di classe II operata in località Alpe Tartarea e da intendersi soppressa e l'ambito in oggetto incluso nella classe IIIa, come previsto dalla tav. G4.
- Sulla tavola 10A, l'area SA è da intendersi integralmente stralciata e la locale delimitazione delle aree di classe II e IIIa conformata a quanto previsto dalla tav. G4.

Modifiche normative

I disposti dell'art. 14 sono da intendersi modificati:

- al 2° comma del punto 1): mediante lo stralcio di tutto il testo posto dopo le parole "dal filo di fabbricazione";
- al 2° comma del punto 3): mediante lo stralcio del testo corrispondente alla lettera h);
- al punto 5): mediante lo stralcio dei disposti corrispondenti al 4°- 5°- 6°-7°- 8° comma (testo che recita: "E' considerato volume.....omissis....carattere ornamentale.");
- al punto 9) (corrispondente all'ex punto 10 originario di variante), mediante:
 - lo stralcio del sesto comma;
 - lo stralcio e sostituzione di quanto disposto al 10°- 13° e 14° comma, con il seguente testo inserito a conclusione del punto 9) in oggetto:"Per quanto attinente agli arretramenti da prevedersi dalla viabilità provinciale, comunale e vicinale nella realizzazione o ampliamento di: edifici, manufatti,muri di cinta,recinzioni, accessi veicolari, si richiamano in ogni caso i vigenti disposti del D.M.n.1404/68 e del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione; a tal fine si precisa che la parziale definizione delle fasce di rispetto stradale operata dalle tavole di progetto è da intendersi estesa a tutta la viabilità pubblica esistente ed in progetto.";
 - l'inserimento, a conclusione di quanto disposto al 12° c., della precisazione: " e ammessi dalla normativa di zona.";
- al punto 12), mediante:
 - la rettifica della sua numerazione in punto "10)";
 - la seguente riformulazione del capoverso e dei primi due trattini del primo comma: "Ai sensi degli artt. 27 e 29 della l. r. 56/77 e s.m. dovranno essere rispettati i seguenti arretramenti minimi:
 - mt.15 dal limite del Demanio per il fiume Po e dai torrenti;
 - mt. 200 dal limite del Demanio o sponde dei laghi naturali ed artificiali;"
 - l'inserimento, a completamento di quanto disposto in riferimento agli arretramenti dal cimitero (dopo le parole "rispetto a 50 m."), della seguente precisazione : "in assenza di riduzioni confermate con provvedimento emanato dall'autorità sanitaria pro tempore competente tale vincolo è da intendersi esteso a mt. 150.".

Il 2°comma dell'art. 15 è da intendersi modificato mediante lo stralcio delle parole "individuate nelle tavole di P.R.G.C." che compaiono nel testo del primo trattino.

Nel testo del secondo comma dell'art. 16, le parole "negli ambiti" sono da intendersi sostituite con le parole "trattandosi di ambiti".

Il testo dell'art.22 è da intendersi integrato con la seguente prescrizione conclusiva:

" Si precisa che il recupero e riuso dei fabbricati in oggetto è da intendersi ammesso unicamente per destinazioni d'uso residenziali ed accessorie alla residenza o comunque inequivocabilmente compatibili con la localizzazione in ambito agricolo."

I disposti degli ultimi due commi dell'art. 23, relativi all'area SA , sono da intendersi stralciati.

A conclusione dell'art. 25 vengono inseriti il seguenti disposti:

" La fattibilità della realizzazione delle predette autorimesse interrato e la conferma degli spazi minimi di manovra ammissibili nelle aree per servizi individuate all'esterno degli abitati perimetrati è comunque subordinata a verifica di compatibilità con le vigenti normative sugli arretramenti dalla viabilità.

Per quanto riguarda i parcheggi delle località Saret e Serre (ricadenti in classe IIIa) e Biancetti (ricadente in classe IIIb), si precisa che questi potranno essere realizzati con

limitati movimenti terra e soltanto a seguito di accertamenti geognostici di dettaglio con indagini relative alla portanza dei terreni e alla stabilità dei pendii."

A conclusione dell'art. 26 vengono inseriti i seguenti disposti:

" Si precisa che la dotazione di aree a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico da considerare per l'insediamento dei singoli interventi produttivi e terziari dovrà garantire, in ogni caso, il contemporaneo reperimento in sito o a distanza utile, delle dotazioni minime di parcheggio prescritte dall'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i..

Per quanto attinente alle dotazioni di parcheggio esclusivamente privato si richiamano i disposti dell'art. 41-sexies della L. n. 1150/42 e s. m.."

L'art. 27 è da intendersi integralmente stralciato per adeguamento alle vigenti normative di settore.

Il disposto conclusivo del punto 2) dell'art. 28, relativo all'autorizzazione all'uso della lamiera grecata, è da intendersi riformulato come segue:

"La possibilità di ricorrere eccezionalmente all'uso della lamiera grecata è subordinata alla preventiva acquisizione di parere favorevole della Commissione Regionale di cui all'art. 91/bis della L.R. 56/77 e s.m. nel caso di intervento nelle 'Aree o zone di restauro e risanamento conservativo' di cui all'art.16 delle N.t.a. e di autorizzazione ambientale ex art.10 L.R. 20/89 negli ambiti in condizione di vincolo ex artt. 139 e 146 del D. Lgs. n. 490/99."

L'art. 29 è da intendersi modificato mediante:

- lo stralcio della precisazione "(legnaie comprese)" che compare al quarto comma;
- l'inserimento, quale ultimo comma, del seguente disposto:

"Nelle aree di centro storico in cui, per definizione cartografica, gli interventi devono essere limitati al restauro e risanamento conservativo, la realizzazione di volumi aggiuntivi per i predetti interventi di miglioramento igienico e funzionale è subordinata a parere della Commissione Regionale di cui all'art. 91/bis della L.R. 56/77 e s.m.."

Il testo del 2° comma dell'art.30 è da intendersi integrato dopo: "D.M. 1 aprile 1968 n. 1404" con la precisazione:"e dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione".

Al terzo comma dell'art. 31, dopo le parole "auto degli escursionisti", si intende aggiunta la seguente precisazione conclusiva:


"a tal fine il P.R.G.C. individua sin d'ora sulla tav.0/A il posizionamento di un'area a parcheggio pubblico, da realizzarsi senza sostanziali modifiche allo stato dei luoghi, in località Meire Dacant".

Al testo dell'art. 33 sono da intendersi aggiunti i seguenti disposti:

"Le limitazioni di intervento e d'uso derivanti dalle classificazioni delle aree inidonee all'utilizzazione urbanistica operate in riferimento alla Circolare P.G.R. dell'8 maggio1996, n.7/LAP, sono da ritenersi in ogni caso vincolanti e prevalenti rispetto alle singole previsioni cartografiche e normative di P.R.G.C.."

In caso di contrasto tra le perimetrazioni e limitazioni di intervento previste dai vari elaborati di indagine vale l'indicazione più restrittiva con la sola eccezione delle aree destinate a parcheggio previste in località C.se Comba e B.ta Bigat per le quali valgono le indicazioni di classe II previste dalle tavv. 7A e 9A in scala 1:1.000."

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE



Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Bernardo SARA'

